



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 27/03/2017

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. CONFERMA

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

| <i>N</i> | <i>Componente</i> | <i>P</i> | <i>A</i> | <i>N</i> | <i>Componente</i> | <i>P</i> | <i>A</i> |
|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| 1 | LA SALVIA ERNESTO | P | | 14 | DONATIVO GIUSEPPE | P | |
| 2 | DI FAZIO PASQUALE | P | | 15 | SINIGAGLIA SERGIO | P | |
| 3 | CRISTIANI ANTONIETTA | P | | 16 | SINESI SABINO | P | |
| 4 | BUCCI CARMINE | P | | 17 | CAPOREALE SABINO | P | |
| 5 | CAPOZZA ANTONIO | P | | 18 | VENTOLA FRANCESCO | P | |
| 6 | GRECO DONATO | P | | 19 | DI PALMA NICOLA | | A |
| 7 | FILIPPONE EDOARDO | P | | 20 | PETRONI MARIA ANGELA | P | |
| 8 | DIAFERIO GIUSEPPE | P | | 21 | MATARRESE GIOVANNI | | A |
| 9 | PELLEGRINO COSIMO | P | | 22 | DI NUNNO SAVERIO | | A |
| 10 | SELVAROLO SABINA | P | | 23 | LANDOLFI NADIA | P | |
| 11 | METTA GIUSEPPE | P | | 24 | IACOBONE SABINO | P | |
| 12 | ZITOLI VINCENZO | P | | 25 | PAPAGNA LUCIANO | P | |
| 13 | IMBRICI FORTUNATO | P | | | | | |

CONSIGLIERI PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 3.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: CASTROVILLI ANTONIO, PASTORE VINCENZA, PISCITELLI LEONARDO, MARRO ELIA, FACCIOLONGO SABINO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta, il **Presidente**, pone in discussione il punto n. 8 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2017. Conferma".

L'Assessore alle Finanze, Vincenza Pastore, avuta la parola, riassume i contenuti del provvedimento precisando che restano invariate le attuali aliquote.

Il Consigliere Ventola (P.d.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto contrario al provvedimento, in quanto, al momento non è possibile confrontare l'ammontare dei relativi proventi con quanto previsto in bilancio.

Escono i Consiglieri Filippone, Metta, Sinigaglia, Caporale. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 18 e gli assenti 7.

La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, anticipa la propria dichiarazione di voto per il presente argomento e i successivi due punti consegnando apposito documento allegato al presente verbale (allegato 1).

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, preannuncia il proprio voto contrario in quanto l'argomento non viene trattato insieme al bilancio.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 18

Consiglieri assenti 7 (Filippone, Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Matarrese, Di Nunno)

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 5 (Pellegrino, Ventola, Petroni, Landolfi, Iacobone)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott.ssa Vincenza Pastore propone l'approvazione del seguente provvedimento. Il Dirigente dott.ssa Grazia Marcucci, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012, riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- In attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale;
- Ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, apportando alla componente **IMU** una profonda e sostanziale modifica normativa;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

Considerato che il Regolamento IUC comprendente le componenti IMU – TASI e TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 08.09.2014, è stato predisposto tenendo conto delle modifiche legislative intervenute in materia di IMU e come coordinamento normativo intervenuto in materia di IMU;

Visto l'art. 13 comma 13 bis, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC), e che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili *ope legis* senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) – E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1 comma 13): “ A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'Imu i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A connesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9 – bis dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53): “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%”;
- Esenzione IMU estesa agli immobili delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1 comma 15);
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”) (art. 1 comma 21);

- Esenzione IMU al possesso della casa coniugale assegnata all'ex coniuge (art. 1 comma 16): *“l'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione dell'unità immobiliare che in Italia risultano classificate nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;*

Considerato che: alla data odierna non è ancora stata emanata una normativa specifica per i tributi locali anno 2017, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno non modificare le aliquote stabilite nell'anno 2016;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati :

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- L'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2011 che prevede: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali omissis È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;*
- L'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto: il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016, con il quale è stato differito al **31 marzo 2017** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (*legge di bilancio 2017*) – pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2016, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016 come di seguito riportate:

| <i>Tipologia di immobile</i> | <i>aliquota</i> |
|---|-----------------|
| Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 4 per mille |
| Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014. | 10,60 per mille |
| Terreni agricoli | 8,00 per mille |
| Altri fabbricati | 10,60 per mille |
| Aree edificabili | 9,60 per mille |

Ritenuto, altresì, di stabilire, la detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in linea tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanze;
- il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000 del Segretario Generale;

Dato atto di uniformarsi alla sentenza TAR – Puglia n. 2022 del 29.07.2014 e di non dover acquisire obbligatoriamente il parere dell'Organo di Revisione economico – finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019;

Acclarato che con verbale n. 39 del 22.03.2017 il Collegio dei Revisori ha, comunque, espresso parere favorevole al presente provvedimento;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente con n. 13 voti a favore e n. 5 contrari (Pellegrino, Ventola, Petroni, Iacobone, Landolfi). (Risultano assenti i Consiglieri: Filippone, Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Matarrese, Di Nunno)

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Confermando per l'anno 2017** le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e come di seguito riportate:

| <i>Tipologia di immobile</i> | <i>aliquota</i> |
|---|-----------------|
| Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 4 per mille |
| Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014. | 10,60 per mille |
| Terreni agricoli | 8,00 per mille |
| Altri fabbricati | 10,60 per mille |
| Aree edificabili | 09,60 per mille |

2. **Stabilire**, la detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per la quale si continua ad applicare l'Imposta Municipale propria, pari ad € 200.00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. **Dare atto che** così come già operante dal 1° gennaio 2014 e quindi anche per l'anno 2017, non è possibile l'applicazione della maggiorazione di € 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
4. **Trasmettere** il presente provvedimento all'organo di revisione economico – finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017;
5. **Inviare**, a cura del Settore Finanze la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, giusta circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
6. **Dare atto, altresì, che** a decorrere dall'anno 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013 n. 64, il comma 13 bis è sostituito dal seguente: *“le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti disciplinanti i tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 13 voti a favore e n. 5 contrari (Pellegrino, Ventola, Petroni, Iacobone, Landolfi). (Risultano assenti i Consiglieri: Filippone, Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Matarrese, Di Nunno), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

=====

Entrano i Consiglieri Filippone e Caporale. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 20 e gli assenti 5.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Presidente del Consiglio

Pasquale Di Fazio
